



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

## Deliberazione di Consiglio Comunale n° 76 del 28/12/2020

### COPIA

---

**Oggetto:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU- Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) – APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.**

---

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 09:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		PETRINI VANIA	X	
PIZZICHINI FLORIANO	X		GIMIGNANI STEFANO	X	
NULLI ANDREA	X		BUCONI MASSIMO	X	
VALENTINI MANUEL	X		PEPPUCCI FRANCESCA		X
VANNINI ANDREA	X		BOSCHI ENZO	X	
MASSETTI CATIA	X		PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	
BERRETTONI SIMONE MATTIA	X		BAIOCCO DANIELE	X	
SERAFINI ANTONIO	X		PERUGINI GIANNI	X	
PENNACCHI MAURO	X				

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

PETRINI VANIA, BUCONI MASSIMO, BOSCHI ENZO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

**Il Presidente**, nel procedere alla trattazione del 3° punto dell'Ordine del giorno, dà la parola all'Assessore Baglioni per l'illustrazione della pratica secondo la sotto riportata proposta di delibera del competente Settore:

**“Premesso che:**

- l'art.172, comma 1, lett. c) D.Lgs. n.267/'00 prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con cui sono determinati, per l'esercizio successivo, tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;
- l'art.53, comma 16, DL. n.388/'00, come sostituito dall'art.27, co.8, D.L. n.448/'01, stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, co.3, D.Lgs. n.360/'98 e le tariffe dei servizi pubblici, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.174 D.Lgs. n.267/'00 dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art.107, c.2, D.L. n.18/'20, come modificato da ultimo dall'art.106, c. 3-bis, D.L. n.34/'20 dispone che: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.151, co.1, D.Lgs. n.267/'00 è differito al 31 gennaio 2021”;
- l'art.1, co.69, L. n. 296/'06 (finanziaria 2007) dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- per effetto del combinato disposto degli artt.42, co.2, lett. f), e 48 T.U.E.L. la determinazione di aliquote e tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
- ad opera dell'art.1, co. da 739 a 783 L. n.160/'19 è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, i cui presupposti sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, risultando assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il citato art.1, co.738 provvede ad abrogare la TASI che resta riassorbita nella disciplina della “nuova” IMU, mentre dal 2020 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, c.639, L. n. 147/'13 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 1, c.742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta - ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**Considerato che:**

- l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,50% e il Comune, con Deliberazione Consiliare può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, anche per particolari casistiche, quali l'ipotesi del contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le

somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

- per la base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili, riproponendo i coefficienti moltiplicatori già applicati per l'IMU precedente;
- per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;
- vengono infine confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

**Rilevato che:**

- ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 % :

- per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art.10 D.Lgs. n.42/2004;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, solo per il periodo di sussistenza di dette condizioni.
- per le unità immobiliari, ad eccezione delle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il I° grado quale abitazione principale, purché ci sia contratto registrato, il comodante possieda una sola abitazione in Italia e vi risieda anagraficamente, il comodante dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile in comodato; il beneficio si applica anche se il comodante, oltre all'immobile in comodato, possieda nello stesso comune altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, se il comodatario decede, al coniuge in presenza di figli minori.

**Visto** l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9/12/1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

**Preso atto che:**

- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale o da quelli di cui ai co. da 750 a 753, l'aliquota è pari allo 0,86% potendo i Comuni aumentarla fino all'1,06 % o diminuirla fino allo 0;

- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, co.3-bis, DL n.557/'93, convertito, con modificazioni, dalla L. n.133/'94, è pari allo 0,1% ;potendo i Comuni diminuirla fino allo 0;

- fino al 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice di vendita, se permane la destinazione e non siano locati, è pari allo 0,1%. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 01 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, se permane la destinazione e non siano locati, sono esenti dall'IMU;

- l'art.1, co.756 L. n.160/'19 prevede che "A decorrere dal 2021, i comuni, in deroga all'art.52 D.Lgs. n.446/'97, possono diversificare le aliquote di cui ai co. da 748 a 755 solo con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 giorni, il decreto puo' essere comunque adottato";

- l'art.1, co.757 L. n.160/'19 prevede che "...anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle dei co. da 748 a 755, la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al c.756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera. La delibera senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai co. da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al co.756

sono stabilite le modalita' di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia del prospetto delle aliquote.”;

- l'art. 1, co.757 L. n.160/'19 prevede che: “Con decreto del Ministro dell'economia e del Ministro per l'innovazione tecnologica, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operativita' dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilita' degli elementi informativi utili alla determinazione e versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre P.A. rese disponibili con le modalita' disciplinate nello stesso decreto. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al co.757 e il testo del regolamento, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo. In caso di mancata pubblicazione al 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”

- la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 prot. n. 4897 del 18/02/2020 ha chiarito: “...atteso che la limitazione della potesta' di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per previsione dell'art. 1, co.756, L. n.160/'19, dal 2021, solo da tale anno – e solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite l'applicazione del Portale del federalismo fiscale e prospetto che ne formerà parte integrante”;

**Evidenziato conseguentemente che:**

- la delibera di approvazione delle aliquote della “nuova” IMU per il 2021 dovrebbe contenere l'apposito prospetto del Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante ed elemento necessario di efficacia all'atto, ma che il D.M. previsto dal comma 756 non è ad oggi ancora emanato, per cui è possibile approvare le aliquote 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

**Considerati:**

- le modifiche apportate all'art.13 DL n.201/'11, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/'94 dall'art.15-bis D.L. n.34/'19 rubricato “Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali”;
- il contenuto dell'art.13, cc. 15-15bis-15ter-15-quater, DL n.201/'11;
- il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con D.C.C. n.14 del 23/03/2020;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Acquisiti** il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, Patrimonio e Farmacia ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio economico finanziario, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Si propone di approvare la suddetta proposta”.**

**Dichiarata aperta la discussione intervengono:** Consigliere Valentini che spera che il Governo adotti misure volte a ridurre quest'imposta e critica l'Amministrazione ritenendo trascurabili le misure adottate per le attività del centro (... *OMISSIS* come da registrazione in atti conservata).

**Il Presidente** in assenza di altri interventi o di dichiarazioni di voto, mette ai voti la proposta sopra riportata lasciando prima la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto, che non vengono effettuate.

**Tutto ciò premesso,**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la proposta sopra riportata;

**Riconosciuta** la propria competenza;

**Visto** il verbale della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente;

**Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:**

Consiglieri presenti: n.16

Consiglieri astenuti: n.0

Consiglieri Votanti:16

Voti favorevoli: n.10

Voti contrari: n.6 (Valentini, Vannini, Massetti, Berrettoni, Buconi, Pizzichini)

### DELIBERA

- 1. DI STABILIRE**, per le motivazioni di cui in premessa e nelle more dell'adozione del Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, **per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni per la nuova IMU confermando quelle approvate per l'anno 2020:**

Categorie di Immobili	Aliquota IMU 2021 (%)
A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 -A/7 destinate ad abitazioni principali (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	Esclusi ex art. 1, c.740 Legge 160/2019
A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	0,6
Aree fabbricabili	1,06
A/10 – Uffici e studi privati	1,06
Altri fabbricati in categoria "A"	1,06
C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri: L'aliquota è applicabile alle unità immobiliari <u>situate nei centri storici di TODI</u> (ricompresi nel perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) a condizione che nelle stesse venga <u>effettivamente svolta attività produttiva.</u>	0,92
C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri: <u>L'aliquota è applicabile :</u> 1) alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici di TODI</u> (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali venga <u>svolta attività produttiva;</u> 2) alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici di TODI</u> (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>non venga svolta attività produttiva;</u> 3) <u>situate nei centri storici di TODI</u> (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>non venga effettivamente svolta attività produttiva.</u>	1,02
C/4-C/5 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Stabilimenti balneari e di acque curative	1,02
D/1- D/2-D/3-D/4-D/6-D/7-D/8- D/9 – Opifici – Alberghi e pensioni –Teatri, cinematografi (con fine di lucro) – case di cura ed ospedali (con fine di lucro) -	

fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale - edifici galleggianti, ponti privati soggetti a pedaggio	0,76 (stato) + 0,26 (comune) = <b>1,02</b>
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione	0,76 (stato) + 0,30 (comune) = <b>1,06</b>
C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte	<b>1,06</b>
D/10 o altre categorie con annotazione di ruralità ad uso strumentale	<b>0,10</b>
Fabbricati Beni merce	<b>0,25</b>
Fabbricati in categoria “B” (Collegi/convitti, ospizi, ecc...) se non esenti	<b>1,06</b>
Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9) concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che: - il contratto sia registrato - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 e A/9 - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23	<b>1,06</b>

**2. DI STABILIRE** che la **Detrazione base** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 E A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari ad € **200,00** (duecento) rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione

**3. DI DARE ATTO** che, in base al punto di cui sopra, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si applica la **detrazione**, fino a concorrenza del suo ammontare, di € **200,00 (duecento)** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

**4. DI CONFERMARE CHE** per poter usufruire dell'aliquota IMU del 9,2 per mille prevista per i C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri -(unità immobiliari situate nei centri storici di TODI a condizione che nelle stesse viene effettivamente svolta attività d'impresa) il contribuente deve presentare apposita dichiarazione all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU;

**5. DI DARE ATTO** che le suddette aliquote e detrazioni della nuova IMU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 169 L. n. 296/'06, hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

**6. DI DARE ATTO** che nel Bilancio di Previsione 2020-2022, la previsione del capitolo di entrata relativo alla nuova IMU è stato prevista nell'importo corrispondente alla somma degli importi stanziati nel bilancio di previsione 2019-2021 a titolo di IMU e di TASI per un gettito complessivo della nuova IMU pari ad € 4.550.000,00.

**7. DI DARE ATTO**, altresì, che il gettito di imposta previsto con l'applicazione delle richiamate aliquote e detrazioni, potrà garantire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata qualità e quantità dei servizi resi, nonché a sopperire ai tagli dei trasferimenti erariali e riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;

**8. DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla

data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, L. n. 214/'11.

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

previa apposita e separata votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16

Consiglieri astenuti: n.0

Consiglieri Votanti:16

Voti favorevoli: n.10

Voti contrari: n.6 (Valentini, Vannini, Massetti, Berrettoni, Buconi, Pizzichini)

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio  
F.to Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale  
F.to Paola Bastianini

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Todi, 10/05/2021

Il Funzionario Responsabile  
Simonetta Berti Nulli





**Comune di Todi**  
Provincia di Perugia

## **PARERE TECNICO**

### **Proposta di Consiglio n° 91 del 02/12/2020**

---

**Oggetto:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU- Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) – APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021**

---

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

**Parere Favorevole**

Osservazioni:

Li, **12/12/2020**

Il Responsabile del Servizio  
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento Firmato Digitalmente*

---



**Comune di Todi**  
Provincia di Perugia

## **PARERE CONTABILE**

### **Proposta di Consiglio n° 91 del 02/12/2020**

---

**Oggetto:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU- Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) – APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021**

---

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

**Parere Favorevole**

Osservazioni:

Li, **12/12/2020**

Il Responsabile del Servizio  
MARCHETTI FAUSTO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento Firmato Digitalmente*

---



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

## **ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

**Delibera di Consiglio n° 76 del 28/12/2020**

---

**Oggetto Delibera:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU- Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) – APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 21/01/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

**ATTESTA**

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 21/01/2021

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
BERTI NULLI SIMONETTA /  
ARUBAPEC S.P.A.**